

Pubblicazione quadrimestrale  
Novissima Serie - Anno XI - N. 1

ISSN 0019-7084  
Gennaio-Aprile 2025

# L'INDICE PENALE

*Rivista fondata da*  
PIETRO NUVOLONE

*Diretta da*  
ALESSIO LANZI

*Tra l'altro in questo numero:*

- ◇ **Sul Pubblico Ministero**
- ◇ **La smaterializzazione del procedimento penale**
- ◇ **Sulle componenti della colpa punibile**
- ◇ **Osservatori giurisprudenziali**
- ◇ **Appendice sul diritto penale agroalimentare**

**D**  
**DIKE**  
GIURIDICA

## Recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di reati agroalimentari\* \*\*

**Sommario:** 1. Il perimetro dell'indagine. - 2. L'identificazione del soggetto attivo del reato agroalimentare. - 3. La rilevanza, in termini pratici, dell'interpretazione degli illeciti alimentari in termini di reati di danno, di pericolo concreto o di pericolo presunto. - 4. La rilevanza, ai fini dell'accertamento del fatto, delle modalità operative con cui viene verificato lo stato di alterazione dell'alimento. - 5. La vincolatività della procedura estintiva introdotta dal D.Lgs. 150/2022.

### 1. *Il perimetro dell'indagine*

Al fine di dar conto delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di reati alimentari, si è ritenuto di limitare l'attività di indagine ai “reati necessariamente alimentari” (1), alla giurisprudenza degli ultimi dieci anni ed alle tematiche nelle quali sia rinvenibile un'evoluzione interpretativa, declinata ora come dialogo interno alla giurisprudenza di legittimità, nelle sue diverse Sezioni (specialmente la III e la IV), ora come confronto tra il formante pretorio e quello dottrinale.

All'interno di questo perimetro ho individuato tre temi di interesse: il profilo dell'identificazione del soggetto attivo del reato agroalimentare; la rilevanza, in termini pratici, dell'interpretazione degli illeciti alimentari quali reato di danno, di pericolo concreto o di pericolo presunto; le modalità operative con cui viene verificato lo stato di alterazione dell'alimento e quindi la rilevanza del sapere scientifico per l'accertamento del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice ed, in particolare, dell'oggetto materiale della condotta.

---

\* Questo contributo è stato realizzato nell'ambito del progetto “*Food for Future*” del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell'Università di Parma, finanziato dal programma “Dipartimento di Eccellenza (2023-2027)” del Ministero dell'Università e della Ricerca.

\*\* Testo scritto, corredato di note minime, della relazione svolta al seminario *Problemi e prospettive del diritto penale agroalimentare* organizzato il giorno 19 dicembre 2024 dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici ed Internazionali dell'Università degli Studi di Parma nell'ambito del Dipartimento di Eccellenza 2023-2027.

(1) Per la distinzione tra “reati necessariamente alimentari” e “reati eventualmente alimentari”, v. E. BIRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale. Limiti e prospettive di tutela nel settore alimentare tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2022, pp. 94 e ss.

Più un quarto tema, a quanto consta non ancora affrontato dalla giurisprudenza in materia di reati agroalimentari, ma certamente di prossimo e significativo impatto: la vincolatività della procedura estintiva introdotta dal D.Lgs. 150/2022 (e subito modificata dal D.Lgs. 31/2024).

## 2. *L'identificazione del soggetto attivo del reato agroalimentare*

Con riferimento al primo tema, quello della individuazione del soggetto responsabile nell'ambito dei reati agroalimentari, è opportuno tracciare una sottodistinzione tra i delitti previsti nel codice penale agli artt. 439 e ss. e le contravvenzioni contemplate dalla L. 283/1962, in particolare agli artt. 5 e 6.

Per quanto riguarda i *delitti contro l'incolumità pubblica* (nella specie il delitto di avvelenamento doloso di acque o sostanze alimentari, art. 439 c.p.) si pongono questioni "classiche", proprie di ogni reato commesso nell'esercizio di un'attività di impresa. Mi riferisco, in particolare, alle note ma non per questo meno complesse questioni in materia di successione nella posizione di garanzia ed alla conseguente necessità di stabilire a quale tra gli amministratori di una data società sia addebitabile un evento che, per ipotesi, viene a verificarsi molto tempo dopo la cessazione delle relative qualifiche o, addirittura, in epoca successiva alla "morte" dell'impresa.

Dal punto di vista del *metodo*, tale tematica va affrontata rifiutando la logica, pure non sconosciuta alla giurisprudenza (2), dell'"una volta garante per sempre garante", tale per cui chi viene prima risponde anche per il dopo (salvo che chi lo succede non disattivi la fonte di pericolo da lui innescato, evenienza che impe-

---

(2) Purtroppo anche di recente si registrano massime ufficiali della Cassazione penale che affrontano il tema della pluralità di garanti con il registro linguistico del diritto civile ed, in particolare, della solidarietà risarcitoria passiva: Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2022-13 gennaio 2023, n. 928, in *CED Cass.*, rv. 284086 («*In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato*»); Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2010-27 dicembre 2010, n. 45369, in *CED Cass.*, rv. 249072; Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2008-27 febbraio 2008, n. 8593, in *CED Cass.*, rv. 238936. Si tratta, però, di un orientamento che svisciva il significato minimo dell'art. 27 Cost., che contiene un espresso divieto di responsabilità penale per fatto altrui, e che non tiene conto degli sforzi che altra, ampia parte della giurisprudenza ha fatto per risolvere la questione con criteri quanto più possibile oggettivi e dall'esito applicativo auspicabilmente prevedibile. Ci si riferisce, in particolare, a quella corrente interpretativa inaugurata da Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014-24 aprile 2014, n. 38343, in *DeJure* e poi percorsa da molte altre pronunce, secondo la quale l'evento può essere addebitato solo a quello tra i garanti che era deputato a gestire il rischio che in esso si è concretizzato. La tematica della successione di garanti è ampiamente affrontata in dottrina: tra gli scritti v. A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2017, pp. 508 e ss.; volendo, M. GROTTO, *Morti da amianto e responsabilità penale: problemi di successione nella posizione di garanzia (nota a Cass., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786)*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2011, pp. 561 e ss.

disce *ab origine* il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso) e chi viene dopo risponde anche per il prima (salvo che appunto non ponga rimedio al pregresso, laddove ciò sia tecnicamente possibile ed il successore si renda conto della necessità di provvedervi).

Quanto al *contenuto*, la questione si declina nell'individuazione del chi, all'interno degli organi amministrativi, sia l'interessato a tale scomoda successione.

Le opzioni possibili sono almeno quattro.

L'amministratore delegato, in presenza di deleghe interne cosiddette gestorie (3).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza di tale tipo di deleghe.

L'intero Consiglio di Amministrazione, vuoi in presenza di deleghe "interne" *ex art.* 2381 c.c., stante il fatto che la gestione complessiva dell'impresa spetta all'organo collegiale (4), vuoi in assenza di tali deleghe, perché in tal caso l'organo che decide è il collegio nella sua unitarietà.

Il delegato di funzione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 (5), tenendo peraltro presente che la delega di funzioni è consentita a patto che sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; sia giudizialmente provabile con certezza; il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; secondo certa giurisprudenza, il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa (6).

Con riferimento, invece, alla giurisprudenza relativa alle *contravvenzioni previste dalla L. 283/1962* si rinvencono profili magari di minor respiro dogmatico, ma non per questo meno interessanti.

---

(3) Per una distinzione tra deleghe interne gestorie ai sensi dell'art. 2381 c.c. e deleghe esterne al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, si veda la recente sentenza della sez. IV, 20 ottobre 2022-27 febbraio 2023, n. 8476, in *CED Cass.*, rv. 284360 e, con nota redazionale, in *Cass. Pen.*, 2023, 9, 2926.

(4) Principio affermato da tempo (Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2002-14 gennaio 2003, n. 988, in *CED Cass.*, rv. 226999, c.d. sentenza Macola) e da ultimo ribadito per esempio da Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2020-26 febbraio 2020, n. 7564, in *CED Cass.*, rv. 278580 e da Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2024-6 novembre 2024, n. 40682 in *Defure*.

(5) Nonostante la collocazione nel Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 viene considerato una disposizione di portata generale: Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2018-11 luglio 2018, n. 31421, in *CED Cass.*, rv. 273758, che estende l'applicabilità di tale norma al contesto degli obblighi previdenziali e assistenziali.

(6) Il requisito della dimensione dell'impresa è stato recentemente recuperato da Cass. pen., sez. III, 12 settembre 2024, n. 42598, in *Italiure*. *Contra* per esempio Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2015-2 luglio 2015, n. 27862, in *CED Cass.*, rv. 264197, secondo cui «non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle "necessità"».

Le affermazioni pretorie hanno un contenuto variegato.

Innanzitutto è pacifico che il Giudice è tenuto ad indagare l'esistenza di una delega di funzioni, gestoria o esterna all'organo amministrativo, solo "su istanza di parte". Spetta, infatti, a chi vi ha interesse allegare e dimostrare l'articolazione di poteri, dovendosi in caso contrario presumere che, ferma la dimostrazione dell'elemento soggettivo, l'evento sia addebitabile a chi abbia la legale rappresentanza dell'impresa attiva nel settore alimentare (7).

Circa l'esito di un tale verifica esso può essere il più diverso.

Si è affermato che il legale rappresentante dell'impresa alimentare risponde salvo delega espressa e scritta ed alla quale si può far legittimo ricorso solo nelle strutture di grandi dimensioni (8).

Ma allo stesso tempo si è anche detto che dei reati previsti dagli artt. 5 e 6 della L. 283/1962 va ritenuto responsabile non il legale rappresentante della società gerente i punti vendita, bensì colui che materialmente gestisce il segmento della filiera in cui si verifica il problema. Ciò anche in assenza di un formale atto di delega (9).

---

(7) Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2020-6 ottobre 2020, n. 27587, in *CED Cass.*, rv. 280159, riferita ad un'ipotesi di violazione dell'art. 5, lett. c) e d) della L. 283/1962: «*Il ricorrente non ha mai prodotto, né dedotto di aver prodotto, documenti e prove attestanti la conformità dei propri stabilimenti ai requisiti imposti dai regolamenti CE 852, 853, 854/2004, né ha mai dedotto (tantomeno provato) di essersi pienamente conformato ai modelli stabiliti nei manuali HACCP in materia di sicurezza alimentare. Di fronte a questo assoluto silenzio, l'argomento "deleghe" non assolve al compito di tenere il legale rappresentante dell'impresa indenne dalla responsabilità per il reato a lui ascritto*». Da che, pur in presenza di un delega, ne è seguita la responsabilità del legale rappresentante di una società operante nella ristorazione avente 18 centri di cottura e 390 impianti.

(8) Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2023-3 aprile 2023, n. 13784, in *CED Cass.*, rv. 284362, in un'ipotesi di violazione dell'art. 5, lett. b) della L. 283/1962: «*della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società o impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze dell'organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice*».

(9) Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2021-27 maggio 2021, n. 20937, in *CED Cass.*, rv. 281651, in un'ipotesi di detenzione di prodotti ittici senza congelamento (art. 5, lett. b) della L. 283/1962): «*il soggetto responsabile [può] essere individuato nel dipendente preposto alla vendita di prodotti alimentari, il quale [...] è tenuto, prima di porre in vendita il prodotto, a controllare la qualità dello stesso e, qualora metta in vendita una sostanza alimentare in evidente cattivo stato di conservazione, risponde della contravvenzione in esame, consistente nel negligente mancato controllo dei requisiti di commestibilità del prodotto*».

Cass. pen., sez. III, del 9 febbraio 2021-10 marzo 2021, n. 9406, in *CED Cass.*, rv. 281149, in un caso di detenzione di nectarine con pesticidi consentiti ma superiori ai limiti di legge (art. 5, lett. b) della L. 283/1962): «*in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una*

Addirittura si è ritenuto che le due affermazioni possano “stare insieme” nello stesso caso. Tanto è accaduto in una vicenda in cui era contestato il reato di cui all’art. 5, lett. *b*) della L. 283/1962 per aver posto in vendita in un supermercato facente parte di una grande catena di distribuzione una busta di insalata contenente una certa sostanza in quantità superiore ai limiti di legge (10). In premessa la Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo l’orientamento consolidato in tema di disciplina degli alimenti, la responsabilità per i reati commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta. Con riguardo, poi, alla vendita di sostanze alimentari all’interno di un ipermercato, destinatario delle disposizioni relative al controllo e alla vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, su cui grava anche l’obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l’osservanza. Affermazioni che sembrano deporre nel senso di una responsabilità propria e diretta del soggetto sottordinato, derivante dall’assegnazione di funzioni e non da un atto di delega, ma che invece vengono subito smentite: *“ciò posto, non può essere ovviamente esclusa una (eventualmente concorrente, come nel caso di specie) responsabilità dei soggetti apicali responsabili dell’unità aziendale con riguardo agli obblighi di garanzia sui medesimi gravanti, riconducibili alla figura dell’operatore sanitario alimentare, come nel caso di specie il ricorrente”*, consigliere di amministrazione di una società gerente numerosi supermercati, ritenuto responsabile di non aver fatto un controllo a campione previsto come facoltativo dall’HACCP.

Sembra dunque che la sez. III della Corte di Cassazione stia compiendo adesso quel percorso che la sez. IV ha già ampiamente sviluppato in tema di responsabilità colposa. Mi riferisco, in particolare, a quella giurisprudenza che da tempo distingue la colpa del vertice, dal contenuto organizzativo, e la colpa del sottoposto, di natura più spiccatamente operativa (11). Chiaro, però, finché tale evoluzione non giungerà a compimento, nella materia di cui si discorre persisterà il disagio di una soluzione non totalmente prevedibile dei casi concreti (12).

---

*catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di un’apposita delega»*. Con la precisazione che l’esistenza di un’organizzazione deve essere quanto meno allegata da parte della difesa.

(10) Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2023-9 gennaio 2024, n. 687, in *CED Cass.*, rv. 285732.

(11) Esemplificativa di questo orientamento Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2023-28 dicembre 2023, n. 51455, in *CED Cass.*, rv. 285535.

(12) Per una valorizzazione della prevedibilità della decisione giudiziaria quale forma avanzata e più recente del principio di legalità, Corte Eur. Dir. Uomo, sez. V, 9 luglio 2024, caso Delga c. Francia; Cass. pen., sez. VI, del 26 marzo 2024-16 luglio 2024, n. 28594, in *CED Cass.*, rv. 286770.

### 3. *La rilevanza, in termini pratici, dell'interpretazione degli illeciti alimentari in termini di reati di danno, di pericolo concreto o di pericolo presunto*

La rilevanza della classificazione dei reati alimentari in termini di offesa al bene giuridico tutelato – seconda tematica oggetto di indagine – è evidente.

Se il reato è di pericolo concreto, l'esistenza appunto del pericolo deve essere accertata giudizialmente.

Se il reato è di pericolo presunto, da tale accertamento si prescinde (a meno di sollevare questioni di legittimità costituzionale per l'ipotesi in cui il legislatore introduca reati di pericolo presunto in assenza di una evidenza scientifica sufficiente).

Se poi, a tutela dello stesso bene giuridico, l'ordinamento contempla sia un reato di pericolo sia uno di danno, tendenzialmente si sarà di fronte ad una progressione criminosa con assorbimento del primo nel secondo. È quel che per esempio si riteneva accadesse nel rapporto tra la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), reato di pericolo che presidia una fase preliminare rispetto alla relazione commerciale vera e propria tra venditore e acquirente, e la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), che appunto sanziona la vendita, effettuata, di un *aliud pro alio* (13). Ciò finché, mutando orientamento, la Corte di Cassazione ha affermato che i due reati stanno in rapporto di specialità reciproca, con conseguente esclusione dell'assorbimento ed affermazione del conseguente concorso di reati (14).

Tracciate queste coordinate, in almeno due casi nell'ambito della materia agroalimentare dottrina e giurisprudenza paiono avere visioni opposte quanto alla interpretazione degli illeciti in chiave di offensività.

Il primo caso è costituito dalla lett. *b)* dell'art. 5 della L. 283/1962.

La dottrina afferma, con unanimità di vedute, che le contravvenzioni previste dalla legislazione complementare (artt. 5 e 6 della L. 283/1962) sono reati di pericolo astratto mentre i delitti contro l'incolumità pubblica contenuti nel codice penale (artt. 439 e ss. c.p.) sono illeciti di pericolo concreto (15).

(13) In questi termini si è espressa Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016-30 novembre 2016, n. 50745, in *CED Cass.*, rv. 268650.

(14) Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2022-7 febbraio 2023, n. 5244, in *CED Cass.*, rv. 284161. Ad ulteriore completamento del quadro va tenuto anche conto di quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la detenzione per la vendita di un prodotto diverso – per origine, provenienza, qualità o quantità – da quello dichiarato o pattuito assume già rilevanza penale quale tentativo di frode in commercio: Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2023-12 settembre 2023, n. 37118, in *Giur. It.*, con nota di E. BIRITTERI, *La frode in commercio "alimentare" tra lacune sistematiche e supplenze giudiziarie*. In generale, sul tema, v. M. PIERDONATI, *Le evoluzioni della frode in commercio e il futuro sistema del diritto penale alimentare*, in *Cass. pen.*, 2023, 12, pp. 4304 e ss.

(15) E. BIRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale*, cit., pp. 129 e ss.; F. DIAMANTI, *Diritto penale alimentare e tecnica legislativa. Uno studio sulla decodificazione*, Torino,



Con pari corralità la giurisprudenza ritiene invece che l'art. 5, lett. *b*) della L. 283/1962 sia reato di danno; che il bene giuridico tutelato sia costituito dal rispetto del c.d. ordine alimentare (di talché la disposizione mirerebbe ad una protezione immediata dell'interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura e non sarebbe richiesto alcun danno, nemmeno potenziale, alla salute); che dunque non c'è progressione criminosa tra la violazione della lett. *b*) dell'art. 5 e la trasgressione degli altri precetti contenuti in tale norma, potendo anche configurarsi il concorso di reati (16).

Orbene, a me pare che il concetto di “ordine alimentare” sia piuttosto sfuggente e che non ci sia affatto disomogeneità di beni giuridici tra la previsione dell'art. 5 che si riferisce alle sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, appunto la lett. *b*), e gli altri precetti contenuti nella stessa disposizione di Legge, per esempio quello della lett. *d*) relativo alle sostanze alimentari invase da parassiti o in stato di alterazione e la cui violazione è punita più gravemente. Sicché l'approdo ermeneutico proposto in sede pretoria si palesa piuttosto debole dal punto di vista della tenuta sistematica.

Il secondo caso è rappresentato dal reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione (art. 439 c.p.). Nonostante la dottrina lo qualifichi come reato di pericolo concreto, evidentemente all'esito di un ragionamento sistematico che valorizza il contesto codicistico in cui tale norma è inserita nonché la gravosa cornice edittale, la giurisprudenza più recente afferma invece che esso è un reato di pericolo astratto (17). Il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione è «*fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di avvelenamento*». La portata semantica del termine “avvelenamento” – specifica la Corte di Cassazione – potrebbe indurre l'interprete a concludere che si tratti di una fattispecie di pericolo concreto. La formulazione stessa della norma, tuttavia, quando impone che l'accertamento del pericolo avvenga “prima” che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo, porta, invece,

---

2024, pp. 167 e ss.; E. MAZZANTI, *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare* (a cura di A. GARGANI), Torino, 2021, pp. 129 e ss. Per una riflessione sul profilo dell'offensività dei reati di cui agli artt. 439 e ss. c.p. rispetto ai reati che puniscono le lesioni personali, anche lievi e lievissime, v. C. CUCINOTTA, *Sul concetto di pericolo per la salute e sui rapporti sistematici tra i reati alimentari di cui agli artt. 439 e ss. c.p.*, in *Arch. pen.*, 2024, spec. pp. 3 e ss. In termini più ampi, *Id.*, *La portata dell'offesa nei delitti contro la salute pubblica nel settore alimentare*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2024, 11, pp. 1501 e ss.

(16) Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2021-27 maggio 2021, n. 20937, in *CED Cass.*, rv. 281651; Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2020-12 maggio 2020, n. 14549, in *CED Cass.*, rv. 278775, con richiamo a Cass. pen., Sez. Un., 19 dicembre 2001-9 gennaio 2002, n. 443.

(17) Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018-24 ottobre 2018, n. 48548, in *CED Cass.*, rv. 274493; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2018-6 giugno 2018, n. 25547, in *CED Cass.*, rv. 272964.



a propendere per un inquadramento della norma nel novero dei reati di pericolo astratto o presunto (18).

Però ci si avvede subito che una tale ricostruzione non è coerente con il regime edittale (pena minima di 15 anni per un reato di pericolo astratto?). Sicché i giudici di legittimità si affrettano a specificare che, *«pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un “avvelenamento” di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute»*. Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute e detta pericolosità deve potersi ritenere scientificamente accertata quando possa dirsi riferita a dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. In conclusione: *«l'avvelenamento va inteso quale “immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute”*» (19).

Anche in questo caso a me pare che siamo di fronte ad un corto-circuito interpretativo.

L'obiettivo, nemmeno troppo celato, del giudice di legittimità è quello di ampliare la portata applicativa della norma incriminatrice, escludendo dal perimetro del necessario accertamento giudiziale l'esistenza di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica.

Un tentativo criticabile – a fronte di una tipicità “evanescente”, di un bene giuridico poco concreto e di un regime edittale (per il reato doloso) estremamente severo – e foriero di altri problemi. Infatti, nel momento in cui si collega il tema del “pericolo, scientificamente accertato” alla “dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute” si genera l'effetto – preterintenzionale – di dover per forza di cose abbandonare il criterio della causalità generale o epidemiologica, generalmente ritenuta rilevante ai fini dei reati che qui interessano, in favore della causalità scientifico-deterministica. Se il tema diventa “qual è la dose che fa male?”, la conseguenza – non voluta ma a questo punto consequenziale – è che non si può più applicare questo reato tutte le volte in cui non vi sia certezza scientifica sul livello di esposizione nocivo per l'uomo.

Come già accaduto altre volte (20), la lettura giurisprudenziale della norma scritta rischia di avvilupparsi su sé stessa: nel tentativo di riconnettere una san-

(18) In questi esatti termini Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2021-31 marzo 2021, n. 12323, in *CED Cass.*, rv. 281001.

(19) Sempre Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2021-31 marzo 2021, n. 12323, cit.

(20) Il riferimento è alla lettura giurisprudenziale dell'art. 437 c.p. ed, in particolare, alla necessità – secondo alcune sentenze (Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2023-9 giugno 2023, n. 24945, in *CED*

zione a comportamenti “di dubbia tipicità” finisce per fare affermazioni che, se declinate per davvero nell’accertamento processuale, hanno l’effetto esattamente contrario. L’obiettivo è quindi quello di estendere il perimetro applicativo della norma (affermandone la struttura di illecito di pericolo astratto con l’obiettivo di espungere l’onere di accertamento della pericolosità della condotta per l’incolumità pubblica), ma l’effetto (nel momento in cui l’evento di avvelenamento viene ricostruito in termini di correlazione tra esposizione ad una data sostanza venefica ed effetti avversi) rischia concretamente di essere quello di imboccare percorsi argomentativi che già in altri contesti si è sperimentato essere difficili da percorrere (21).

#### 4. *La rilevanza, ai fini dell’accertamento del fatto, delle modalità operative con cui viene verificato lo stato di alterazione dell’alimento*

La sollecitazione in ordine al terzo profilo, relativo al modo in cui la giurisprudenza dà rilevanza ai metodi analitici impiegati nella fase delle indagini preliminari, nasce dal fatto che concetti come “sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi”, “mescolate a sostanze di qualità inferiore”, “trattate in modo da variarne la composizione naturale”, “con cariche microbiche superiori ai limiti”, “nocive” – tutti contenuti nell’art. 5 del D.Lgs. 283/1962 – sono all’un tempo oggetto materiale della condotta di reato e concetti tecnico-scientifici.

Il tema è quindi se il rispetto o, soprattutto, il mancato rispetto delle modalità di campionamento ed analisi, previste da fonti di *hard* o di *soft law* ma soprattutto diffuse a livello prasseologico tra gli operatori del settore, abbia una qualche rilevanza al fine dell’accertamento giudiziale dell’esistenza o meno dell’oggetto materiale previsto dalla norma sanzionatoria.

La risposta è tendenzialmente negativa.

---

*Cass.*, rv. 284777; *Cass. pen.*, sez. IV, 25 novembre 2020-1° marzo 2021, n. 7939, in *CED Cass.*, rv. 280928) – che il pericolo sia diffuso e possa attingere una molteplicità di personale ovvero alla sufficienza – secondo altre (*Cass. pen.*, sez. IV, 24 novembre 2017-28 dicembre 2017, n. 57673, in *CED Cass.*, rv. 271693) – che esposto a pericolo sia anche un solo lavoratore, nonché ai rapporti tra tale norma incriminatrice ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, che vengono valorizzati in termini di concorso formale (*Cass. pen.*, sez. IV, 19 dicembre 2017-8 febbraio 2018, n. 6156, in *CED Cass.*, rv. 271970; *Cass. pen.*, sez. IV, 5 marzo 2015-30 giugno 2015, n. 27151, rv. 264041) nonostante il loro verificarsi dia luogo alla “verificazione del disastro” ovvero alla configurabilità dell’aggravante prevista dal secondo comma. In argomento, v. S. DOVERE, *Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza sul lavoro*, in *Reati contro l’incolumità pubblica* (a cura di D. CASTRONUOVO), Torino, 2024, pp. 239 e ss.

(21) Il riferimento è alla vasta giurisprudenza in tema di tema di amianto, su cui v. il contributo di R. BARTOLI, *Il nodo irrisolto della sentenza Franzese e le conseguenze nefaste nei processi d’amianto*, in *Sist. Pen.*, 2023.

In alcuni casi ciò è comprensibile: per accertarsi della presenza di insetti negli impasti destinati alla preparazioni di dolci (22) o di deiezioni di volatili nelle olive (23) non pare per forza doversi far ricorso a speciali verifiche tecniche.

In altri casi forse è necessaria qualche riflessione in più. Così è, ad esempio, quando si debba verificare se l'olio venduto come extravergine non sia piuttosto un misto di olio di semi e olio d'oliva (24) oppure nel caso di presenza di batteri in quantità superiore rispetto al limite di Legge (25). In tali contesti l'affermazione secondo cui «*l'inosservanza delle norme tecniche e regolamentari che disciplinano il campionamento e l'analisi degli alimenti non determina la nullità o inutilizzabilità del risultato analitico. Tali metodiche, infatti, hanno natura ordinatoria e non prescrittiva, sicché la loro inosservanza non dà luogo a nullità delle analisi né esclude il loro valore probatorio*» (26) è forse troppo restrittiva. Perché è vero che le fonti che contemplano tali metodiche non prevedono sanzioni di ordine processuale, aspetto di non secondario rilievo in un sistema dove i casi di nullità e di inutilizzabilità sono tipici e tassativi, ma non c'è dubbio che tali norme tecniche, in quanto finalizzate a garantire la rappresentatività e la genuinità del campione, hanno proprio la funzione di garantire l'attendibilità delle analisi e del loro risultato. Esse contribuiscono quindi a fornire utili elementi per l'accertamento dei fatti di reato.

Sicché appare troppo restrittivo che eventuali scostamenti tra la metodica corretta e la metodica applicata in concreto siano valutabili solo quando la parte sia in grado di allegare compiutamente l'esistenza di nesso eziologico tra l'erroneità delle metodiche di campionamento e di trasporto e il risultato analitico viziato (27). Ciò anche tenuto conto del fatto che non sempre la parte partecipa alla fase iniziale delle indagini e che tale sua assenza, come appena visto, non viene ritenuta rilevante.

Il tema di fondo è che – in questa come in altre materie (per esempio quella ambientale) – l'accertamento analitico è disciplinato al di fuori della materia pe-

(22) Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2023-3 aprile 2023, n. 13784, cit.

(23) Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2020-12 maggio 2020, n. 14549, cit.

(24) È il caso giudicato da Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2022-7 febbraio 2023, n. 5244, in *CED Cass.*, rv. 284161. Sul punto la sentenza ha affermato che il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate su un campione di sostanza non deteriorabile – e perciò sottratto alle garanzie partecipative dell'art. 223, comma 1, disp. att. c.p.p. – non integra una violazione del diritto di difesa, atteso che tale comunicazione può essere surrogata dalla notifica degli atti del procedimento penale, che, contenendo l'indicazione dei fatti di reato oggetto di addebito, consentono di desumere l'esito sfavorevole delle analisi stesse. Come a dire che per l'imputato che viene notiziato dell'esercizio dell'azione penale è ovvio che le analisi condotte in fase d'indagine hanno restituito un risultato non conforme.

(25) Cass. pen., sez. III, del 1° ottobre 2019-15 gennaio 2020, n. 1434, in *CED Cass.*, rv. 277723 (art. 5, lett. c) – detenzione per la vendita di cozze con escherichia coli superiore al limite di legge).

(26) Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2020-6 ottobre 2020, n. 27587, cit.

(27) Sempre Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2020-6 ottobre 2020, n. 27587, cit.

nale (cfr., per esempio, gli istituti della “controperizia” e della “controversia” previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 27/2021), il che rende spesso complesso stabilire con quale portata esso riverberi i suoi effetti sul processo penale.

Forse è il caso, quindi, di riflettere se non sia giunto il momento di pensare ad una disciplina organica in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità degli accertamenti analitici compiuti in difformità dalle regole tecniche applicabili *ratione materiae*. Ciò per una maggior chiarezza complessiva tanto per gli operatori giudiziari, compresa la polizia giudiziaria cui spesso è delegata buona parte dell’attività di indagine, quanto per l’indagato/imputato di reati caratterizzati da un accertamento “ad alto tasso di tecnicità”.

### 5. *La vincolatività della procedura estintiva introdotta dal D.Lgs. 150/2022*

Il quarto profilo sul quale ritengo opportuno richiamare l’attenzione riguarda la procedura estintiva introdotta dal D.Lgs. 150/2022 dagli artt. da 12ter a 12novies della L. 283/1962 (28).

L’istituto, già ampiamente sperimentato in altri settori dell’ordinamento (29), è certamente interessante. Non tanto per le finalità deflattive, quanto per la funzione “conformativa” che esso può avere.

Costituisce certamente un profilo di interesse il fatto che l’organo accertatore possa imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica, *anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro*. La prescrizione-ingiunzione in materia agroalimentare sembra quindi avere un orizzonte che supera il mero episodio di non conformità per abbracciare il contesto organizzativo nel quale esso si è occasionato (30).

Per contro, vi sono forse alcune “strette” applicative non secondarie.

---

(28) Un dettagliato quadro di sintesi è tracciato da G. AMARELLI, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2023, 1, p. 70; F. DONELLI, *Contravvenzioni e prescrizioni: il nuovo istituto in diritto penale alimentare, appunti per una virtuosa sedimentazione normativa e uno sguardo al futuro*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2024, 1, pp. 93 e ss.; M. MARINI, *Riforma Cartabia e procedura estintiva delle contravvenzioni: contributo ad una lettura sistematica*, in *Arch. Pen.*, 2024 e A. MARTUFI, *La definizione anticipata delle contravvenzioni alimentari all’indomani della Riforma Cartabia: tra compliance e logiche punitive*, in *Sist. Pen.*, 2023.

(29) L’esempio più noto è rappresentato dal D.Lgs. 758/1994, su cui si veda V. VALENTINI, *Presente e prospettive delle oblazioni speciali nel diritto penale del lavoro*, in *Arch. Pen.*, 2024.

(30) Sul punto il dibattito è ampio. Per una sintesi, v. G. AMARELLI, *Pene prescrittive e modelli sospensivi*, in *Discrimen*, 2024; C. DE MAGLIE, *Punire le persone giuridiche: ne vale ancora la pena? Brevi considerazioni*, in *Discrimen*, 2024; V. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all’ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2023, pp. 559 e ss.

Una è rappresentata dalla clausola di sussidiarietà “salvo che concorrano con uno o più delitti” (31). Sicché il meccanismo ingiunzionale non sarà applicabile per esempio nel caso in cui la detenzione di alimenti congelati in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. *b*) della L. 283/1962) si accompagni ad una frode in commercio (art. 515 c.p.) consistente nel fatto che il ristoratore dichiara di usare alimenti freschi quando gli stessi sono invece surgelati.

L'altra è costituita dal fatto che il danno o pericolo devono essere “suscettibili di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie”, quando invece è abbastanza facile immaginare un gran numero di situazioni in cui la cattiva gestione delle sostanze alimentare sia irreversibile, nel senso che il contesto di generale salubrità non può essere recuperato *ex post*. Viene dunque da chiedersi se, nel caso in cui gli effetti della condotta siano già cessati o cessino in conseguenza delle prescrizioni, il contravventore possa essere ammesso direttamente al pagamento in misura ridotta (32). Soluzione che la norma non contempla, ma alla quale potrebbe giungersi applicando in via analogica (ed *in bonam partem* (33)) un principio noto nell'ambito dell'analogo meccanismo estintivo in ambito securitario e nella giurisprudenza che si è occupata dell'estinzione delle contravvenzioni ambientali (34).

---

(31) Parla di «*sensibile contenimento applicativo, che rischia di dare una non indifferente “frenata” in concreto al meccanismo premiale*» M. MARINI, *Riforma Cartabia e procedura estintiva delle contravvenzioni*, cit., pp. 16 e ss.

(32) M. MARINI, *Riforma Cartabia e procedura estintiva delle contravvenzioni*, cit., pp. 18 e ss.

(33) Si è peraltro consci del fatto che la circolazione delle soluzioni ermeneutiche, ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2019-26 agosto 2019, n. 36405, in *CED Cass.*, rv. 276681), rischia di porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sent. 76/2019, che ha ritenuto ragionevole la presenza nell'ordinamento di istituti ingiunzionali-prescrittivi con disciplina diversificata.

(34) Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2019-26 agosto 2019, n. 36405, rv. 276681: «*La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318bis e ss. del D.Lgs. 152/2006 si applica tanto alle condotte esaurite – come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore – quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale interpretazione trova un fondamento nell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 124/2004, che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 758/1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione)*».

Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2011-26 settembre 2011, n. 34750, in *CED Cass.*, rv. 251229: «*La procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trova applicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, anche per le fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonché nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza*».

Analogamente Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2007-17 settembre 2007, n. 34900, in *CED Cass.*, rv. 237198.

Al fianco di questi aspetti di dettaglio, si impongono poi due considerazioni di sistema.

La prima è che quello da ultimo introdotto nella L. 283/1962 è almeno il quarto meccanismo ingiunzionale-prescrittivo contemplato dall'ordinamento, dopo gli artt. 20 e ss. del D. Lgs. 758/1994 per le contravvenzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; l'art. 228 del D.Lgs. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti; gli artt. 318bis e ss. del D.Lgs. 152/2006 per le contravvenzioni in materia ambientale ed il "vecchio" comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 196/2003 in materia di illecito trattamento dei dati personali (35).

Ritengo che forse sia giunto il momento di pensare ad un istituto unico, applicabile per tutte le contravvenzioni (36), magari – perché no? – intervenendo anche sulla disciplina generale dell'oblazione, che nella forma di cui all'art. 162bis c.p. già assolve alla finalità conformativa di cui s'è detto stante che l'ammissione al pagamento è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato commesso.

---

(35) Mette in evidenza come questi istituti, pur avendo una *ratio* comune, abbiamo presupposti di attivazione diversi F. LAZZARINI, *L'estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni nella dinamica processuale*, pp. 13 e ss. In particolare in materia di sicurezza sul lavoro, l'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 fa riferimento alle «*contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero della sola ammenda*». L'art. 318bis del D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale prevede che la causa estintiva si applichi «*alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*». Nella materia delle radiazioni ionizzanti, l'art. 228 del D.Lgs. 101/2020 limita il procedimento alle «*contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto [...] se la consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e se dal fatto non è derivato un danno*». L'art. 12ter della L. 283/1962 da ultimo estende la procedura estintiva «*salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto*».

(36) In tal senso deponava l'art. 1, comma 23, lett. a) e b) della L. 134/2021 (legge delega della c.d. "Riforma Cartabia"), con cui il Parlamento aveva delegato il Governo a «*prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*» ed «*individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lett. a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti*». sull'attuazione restrittiva della delega, v. G. AMARELLI, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare*, cit., pp. 74 e ss. e F. LAZZARINI, *L'estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni nella dinamica processuale*, in *Arch. Pen.*, 2024, p. 4.



La seconda questione è se l'attivazione del meccanismo estintivo sia o meno obbligatoria (37). Quanto all'oblazione, è pacifico che si tratta di un istituto azionabile solo ad istanza di parte.

Discorso diverso sembrerebbe invece valere per le ipotesi di oblazione speciale, ivi compresa quella in materia agroalimentare, rispetto alle quali la Legge dispone che l'autorità giudiziaria procedente impartisca le prescrizioni tutte le volte in cui ve ne sono i presupposti. Le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore paiono cioè orientate nel senso di un'obbligatorietà dell'istituto (38).

In effetti alcuna giurisprudenza più risalente si esprimeva nel senso di ritenere che la mancata attivazione della procedura estintiva rendeva non perseguibile l'azione penale (39). Più di recente, invece, è sopravvenuto un orientamento di senso opposto, secondo il quale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni (nel caso di specie *ex artt.* 318bis e ss. del D.Lgs. 152/2006) non è causa di improcedibilità (40).

Al di là della qualificazione giuridica in termini di "condizione di procedibilità" (ritenuta per via interpretativa ma non nominata come tale dal legislatore), ritengo che tale approdo ermeneutico non sia condivisibile. Non è tollerabile, infatti, che l'attivazione di un meccanismo estintivo che la Legge non qualifica facoltativo, così da far presumere che sia obbligatorio, venga rimesso alla discrezionalità della polizia giudiziaria o dell'organo inquirente procedente, che, senza dar conto a nessuno delle proprie scelte e senza motivarle in alcun atto formale (41), può decidere se quell'indagato meriti l'attivazione di un *iter* suscettibile di

---

(37) Per un quadro di sintesi sul profilo dell'obbligatorietà (o meno) dell'attivazione delle procedure prescrittivo-ingiuntive, v. F. LAZZARINI, *L'estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni nella dinamica processuale*, pp. 6 e ss.

(38) «*L'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione*», art. 12ter della L. 283/1962; «*Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli artt. 12ter e 12quater*», art. 12sexies della medesima Legge.

(39) Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2014-10 febbraio 2015, n. 5892, in *CED Cass.*, rv. 264062; Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2007-26 novembre 2007, n. 43839, in *CED Cass.*, rv. 238271; Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2007-29 novembre 2007, n. 44369, in *CED Cass.*, rv. 238453; Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2007-26 novembre 2007, n. 43825, in *CED Cass.*, rv. 238260.

(40) Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2024-16 maggio 2024, n. 19391, in *CED Cass.*, rv. 286277; Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2019-6 dicembre 2019, n. 49718, in *CED Cass.*, rv. 277468.

(41) Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2019-11 maggio 2020, n. 14214, rv. 279294: «*In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del D.Lgs. 758/1994, richiamato dall'art. 15 del D.Lgs. 124/2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità*»,



portare all'estinzione del reato oppure debba invece affrontare il processo, con tutto ciò che esso comporta in termini di costi e rischio di effetti extrapenali della condanna, questi sì veramente afflittivi.

Lascia quindi a disagio che la Corte di Cassazione affermi che l'applicazione o no di un istituto giuridico sia sostanzialmente indifferente: "se anche non vien fatto quanto imposto dal legislatore, fa lo stesso". Ogni potere assoluto, slegato da presupposti certi quanto alla sua attivazione e privo di un onere giustificativo-motivazionale, nasconde arbitrio e, come tale, merita di essere contrastato.

MARCO GROTTO

---

*neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all'impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale».*

Questo volume, sprovvisto del  
talloncino a fronte, è da consi-  
derarsi copia fuori commer-  
cio, come da normativa  
vigente, mentre il solo  
numero costituisce  
prova d'acquisto.

**DIKE GIURIDICA**  
ip 125  
ISBN 978-88-592-1772-6

€ 46,00

ISBN 978-88-592-1772-6



9 788858 217726 >